

# Gazzetta ufficiale L 256 dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Legislazione

62° anno

7 ottobre 2019

## Sommario

### II Atti non legislativi

#### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato 2019/1668 della Commissione del 26 giugno 2019 che modifica la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna** ..... 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1669 della Commissione del 30 settembre 2019 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence» (DOP)** ..... 4
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1670 della Commissione dell'1 ottobre 2019 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Grana Padano» (DOP)** ..... 6

#### DECISIONI

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2019/1671 del Consiglio del 4 ottobre 2019 relativa alla nomina del vicepresidente del consiglio di vigilanza della Banca Centrale europea** ..... 8
- ★ **Decisione (PESC) 2019/1672 del Consiglio del 4 ottobre 2019 relativa a un'azione dell'Unione europea a sostegno del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite in Yemen** ..... 10

#### Rettifiche

- ★ **Rettifica al regolamento delegato (UE) 2019/... della Commissione del 24 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di controllo del trasporto e dell'arrivo di partite di talune merci dal posto di controllo frontaliero di arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 255 del 4.10.2019)** ..... 17

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.



## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DELEGATO 2019/1668 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2019

**che modifica la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafi 1, 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2016/1629 ha introdotto un sistema armonizzato per il rilascio dei certificati tecnici per le navi adibite alla navigazione interna conformi ai requisiti tecnici unificati.
- (2) L'allegato II della direttiva (UE) 2016/1629 stabilisce che i requisiti tecnici applicabili a tali unità navali sono quelli stabiliti nella norma ES-TRIN 2017/1.
- (3) Le attività dell'Unione nel settore della navigazione interna dovrebbero mirare a garantire l'uniformità nello sviluppo di requisiti tecnici da applicare nell'Unione alle navi adibite alla navigazione interna.
- (4) Il Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) è stato istituito il 3 giugno 2015 nell'ambito della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) al fine di elaborare norme tecniche per la navigazione interna in vari settori, in particolare per quanto riguarda le navi, le tecnologie dell'informazione e gli equipaggi.
- (5) Alla riunione dell'8 novembre 2018 il CESNI ha adottato una nuova norma europea che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna (norma ES-TRIN 2019/1) <sup>(2)</sup>.
- (6) La norma ES-TRIN stabilisce i requisiti tecnici uniformi necessari a garantire la sicurezza delle navi adibite alla navigazione interna. Essa include disposizioni concernenti la costruzione, l'allestimento e l'equipaggiamento delle navi adibite alla navigazione interna, disposizioni particolari riguardanti categorie di navi specifiche, come le navi da passeggeri, i convogli spinti e le navi portacontainer, disposizioni riguardanti le attrezzature per il sistema di identificazione automatica, disposizioni in materia di identificazione delle navi, un modello di certificati e registri, disposizioni transitorie nonché istruzioni per l'applicazione della norma tecnica.
- (7) La CCNR modificherà il proprio quadro legislativo, i regolamenti di ispezione delle navi sul Reno, in modo da fare riferimento alla nuova norma, rendendola obbligatoria nel quadro dell'applicazione della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2016/1629,

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118.

<sup>(2)</sup> Risoluzione 2018-II-1 del CESNI

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II della direttiva (UE) 2016/1629 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2019

*Per la Commissione*  
*Il president*  
Jean-Claude JUNCKER

---

ALLEGATO

«ALLEGATO II

REQUISITI TECNICI MINIMI APPLICABILI ALLE UNITÀ NAVALI ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE INTERNA  
DELLE ZONE 1, 2, 3 E 4

I requisiti tecnici applicabili alle unità navali sono quelli stabiliti nella norma ES-TRIN 2019/1.»

---

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1669 DELLA COMMISSIONE****del 30 settembre 2019****recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence» (DOP)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 378/1999 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(3)</sup>, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence» (DOP).<sup>(1)</sup> GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 378/1999 della Commissione, del 19 febbraio 1999, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GUL 46 del 20.2.1999, pag. 13).<sup>(3)</sup> GUC 188 del 4.6.2019, pag. 12.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2019

*Per la Commissione*  
*A nome del president*  
Phil HOGAN  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1670 DELLA COMMISSIONE****dell'1 ottobre 2019****recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Grana Padano» (DOP)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Grana Padano», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione <sup>(2)</sup> modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 584/2011 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (2) Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(4)</sup>, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Grana Padano» (DOP).*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.<sup>(1)</sup> GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 584/2011 della Commissione, del 17 giugno 2011, recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Grana Padano (DOP)] (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 65).<sup>(4)</sup> GU C 188 del 4.6.2019, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'1 ottobre 2019

*Per la Commissione*  
*A nome del president*  
Phil HOGAN  
*Membro della Commissione*

---

# DECISIONI

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1671 DEL CONSIGLIO

del 4 ottobre 2019

### relativa alla nomina del vicepresidente del consiglio di vigilanza della Banca Centrale europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 ottobre 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea («BCE») compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.
- (2) Il consiglio di vigilanza, il quale è composto di un presidente e un vicepresidente, quattro rappresentanti della BCE e un rappresentante dell'autorità nazionale competente di ciascuno Stato membro partecipante, dovrebbe essere incaricato della pianificazione e dell'esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE.
- (3) Il consiglio di vigilanza è un organo essenziale nell'esecuzione dei compiti di vigilanza da parte della BCE. Conseguentemente, il regolamento (UE) n. 1024/2013 ha conferito al Consiglio il potere di nominare il presidente e il vicepresidente del consiglio di vigilanza.
- (4) L'11 febbraio 2014 il Consiglio, con la decisione di esecuzione 2014/77/UE <sup>(2)</sup>, ha nominato il primo vicepresidente del consiglio di vigilanza. Il mandato del primo vicepresidente del consiglio di vigilanza si è concluso l'11 febbraio 2019.
- (5) Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013, dopo aver sentito il consiglio di vigilanza, la BCE deve presentare al Parlamento europeo, per approvazione, una proposta di nomina del vicepresidente del consiglio di vigilanza che deve essere scelto tra i membri del comitato esecutivo della BCE. La BCE ha presentato tale proposta il 9 aprile 2019 e il Parlamento europeo l'ha approvata il 17 settembre 2019,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Il sig. Yves MERSCH è nominato vicepresidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea a decorrere dal 7 ottobre 2019 fino al 14 dicembre 2020.

<sup>(1)</sup> GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione 2014/77/UE del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, che attua il regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 41 del 12.2.2014, pag. 19).

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 4 ottobre 2019

Per il Consiglio  
Il president  
K. MIKKONEN

---

**DECISIONE (PESC) 2019/1672 DEL CONSIGLIO****del 4 ottobre 2019****relativa a un'azione dell'Unione europea a sostegno del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite in Yemen**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 dicembre 2017 l'Ufficio delle Nazioni Unite di servizi ai progetti (UNOPS) ha presentato una proposta tesa a rafforzare e ampliare le attività del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite (UNVIM) per un anno supplementare, ovvero fino a marzo 2019, e che prevede in particolare di velocizzare ulteriormente il processo di autorizzazione per le spedizioni commerciali e di aumentare la capacità dell' UNVIM di inviare personale e risorse supplementari nei porti interessati.
- (2) Il 3 aprile 2017 e il 25 giugno 2018 il Consiglio ha adottato conclusioni in cui ha rammentato l'importanza di garantire l'efficace e tempestivo svolgimento delle operazioni di navigazione mercantile nei porti del Mar Rosso, anche riguardo alla fornitura di carburante, ha espresso totale appoggio per il proseguimento dell'UNVIM e la piena e incontrastata esecuzione del suo mandato. Inoltre, in tali conclusioni il Consiglio ha affermato che avrebbe preso in considerazione un rafforzamento dell'UNVIM.
- (3) Sulla base di una richiesta dell'UNVIM, il 18 settembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1249 <sup>(1)</sup>. L'attuazione tecnica della decisione (PESC) 2018/1249 è stata affidata all'UNOPS con l'intento di consentire all'UNVIM di continuare ad assolvere il compito di fornire monitoraggio e ispezione in conformità della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2216 (2015).
- (4) Il 13 dicembre 2018 le parti del conflitto in Yemen hanno firmato l'accordo di Stoccolma, le cui disposizioni sono state approvate con le UNSCR 2451 (2018) e 2452 (2019). Il 18 febbraio 2019 il Consiglio ha adottato conclusioni in cui ha accolto con favore l'adozione dell'accordo di Stoccolma, nonché l'adozione all'unanimità delle UNSCR 2451 (2018) e 2452 (2019). Il Consiglio ha ribadito il suo invito a tutte le parti ad agevolare la consegna di forniture commerciali, tra l'altro di carburante, e ha ricordato che il funzionamento del porto di Hodeida, come pure dei porti di Salif e Ras Isa, è di fondamentale importanza per la sopravvivenza di milioni di yemeniti. Il Consiglio ha ribadito il suo sostegno all'UNVIM allo scopo di garantire che i beni commerciali continuino ad arrivare in Yemen nel pieno rispetto di tutte le pertinenti UNSCR.
- (5) Il 24 giugno 2019 l'UNVIM ha fatto una seconda proposta ai donatori al fine di ampliare le operazioni, specialmente riguardo all'attuazione dell'accordo di Stoccolma. La proposta è relativa al potenziamento delle operazioni dell'UNVIM da ottobre 2019 a settembre 2020.
- (6) L'Unione dovrebbe rinnovare il suo sostegno all'UNVIM per l'attuazione del suo mandato.
- (7) La sorveglianza della corretta attuazione del contributo finanziario dell'Unione dovrebbe essere affidata alla Commissione,

<sup>(1)</sup> Decisione (PESC) 2018/1249 del Consiglio, del 18 settembre 2018, relativa a un'azione dell'Unione europea a sostegno del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite in Yemen (GU L 235 del 19.9.2018, pag. 14).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

1. L'Unione rinnova il suo sostegno all'UNVIM per l'attuazione del suo mandato di cui alle pertinenti UNSCR, in particolare le UNSCR 2216 (2015), 2451 (2018) e 2452 (2019). Tale sostegno ha gli obiettivi generali di contribuire al ripristino del libero flusso di prodotti commerciali verso lo Yemen predisponendo un processo di autorizzazione trasparente ed efficace per le spedizioni commerciali destinate ai porti yemeniti che non sono sotto il controllo del governo dello Yemen e di potenziare il ruolo dell'UNVIM nell'attuazione delle disposizioni dell'accordo di Stoccolma.
2. Gli obiettivi specifici del progetto sono:
  - aumentare il flusso di carichi commerciali verso lo Yemen velocizzando ulteriormente il processo di autorizzazione per le spedizioni commerciali e promuovendo la fiducia delle società di navigazione in relazione all'accessibilità dei porti di Hodeida, Salif e Ras Isa nel caso dell'apertura di tali porti alle operazioni di navigazione mercantile;
  - potenziare la capacità dell'UNVIM di schierarsi nei porti di Hodeida, Salif e Ras Isa di cui all'accordo di Stoccolma e alle pertinenti UNSCR.
3. Con la presente decisione l'Unione contribuisce ai costi connessi al rafforzamento dell'UNVIM e aiuta in tal modo a rispondere alle esigenze della popolazione yemenita nell'ambito di una più ampia strategia umanitaria.

Una descrizione particolareggiata delle attività del progetto figura nell'allegato.

#### *Articolo 2*

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'esecuzione tecnica delle attività di cui all'articolo 1 è affidata all'UNOPS, che svolge tale compito sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine l'alto rappresentante stabilisce le necessarie modalità con l'UNOPS.

#### *Articolo 3*

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto di cui all'articolo 1 è pari a 4 458 333 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le regole applicabili al bilancio dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude un accordo di contributo con l'UNOPS. L'accordo di contributo prevede che l'UNOPS assicuri la visibilità del contributo dell'Unione.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di contributo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'adozione della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle eventuali difficoltà riscontrate e sulla data di conclusione dell'accordo di contributo.

#### *Articolo 4*

1. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche stilate dall'UNVIM, anche riguardo alle relazioni in merito alle riunioni mensili del comitato direttivo dell'UNVIM. Tali relazioni formano la base per la valutazione del Consiglio.
2. La Commissione trasmette al Consiglio informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione del progetto di cui all'articolo 1.

#### *Articolo 5*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° ottobre 2019.

La presente decisione cessa di produrre effetti 12 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di contributo tra la Commissione e l'UNOPS di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

Fatto a Strasburgo, il 4 ottobre 2019

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

K. MIKKONEN

---

## ALLEGATO

## 1. Contesto

La guerra in Yemen ha provocato la più grave crisi umanitaria mondiale. Più di 24 milioni di persone dipendono da qualche forma di aiuto e il numero di yemeniti in condizioni di estrema insicurezza alimentare continua ad aumentare. Le Nazioni Unite nutrono attualmente più di 10 milioni di persone ogni mese nell'ambito della più vasta operazione della loro storia. Nel 2019 è stato chiesto alla comunità internazionale di contribuire con 4,2 miliardi di USD in aiuti umanitari, la richiesta di aiuti più importante al mondo.

In tale contesto, resta di vitale importanza che i prodotti commerciali continuino ad affluire nel paese: le Nazioni Unite esortano continuamente le parti del conflitto a garantire il libero flusso di beni commerciali, tra l'altro di carburante, nello Yemen. L'operatività del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite (UNVIM) nel 2016 era mirata a agevolare tale flusso e a rilanciare l'economia del paese in conformità della UNSCR 2216 (2015).

L'UNVIM ha stabilito la sua principale base operativa a Gibuti, con quattro ispettori, quattro squadre con cani addestrati alla ricerca di esplosivi (explosive detection dogs – EDD), 13 membri del personale direttivo/tecnico e fino a sette effettivi distaccati dal Regno Unito. L'UNVIM è ora presente anche a Gedda (due controllori), nel porto King Abdullah (è in corso l'assunzione di due controllori) e a Hodeida (cinque controllori, tre dei quali sono già stati assunti). L'UNVIM è stato utilizzato per coltivare una relazione tra le Nazioni Unite (Ufficio delle Nazioni Unite di servizi ai progetti (UNOPS)) e la coalizione a guida saudita, nonché con il governo dello Yemen. Nel corso del progetto sono state organizzate varie riunioni con le società di navigazione allo scopo di aumentare la fiducia e la prevedibilità per gli esportatori che commerciano con lo Yemen.

L'Unione ha deciso di sostenere l'UNVIM mediante l'adozione, il 18 settembre 2018, della decisione (PESC) 2018/1249 del Consiglio. Questa iniziativa ha fatto seguito a ripetuti inviti da parte dell'Unione in cui si sottolineava l'importanza dell'efficace e tempestivo svolgimento delle operazioni di navigazione mercantile. Il sostegno dell'Unione all'UNVIM tramite un'azione di stabilizzazione dell'UE basata sull'articolo 28 TUE ha permesso all'Unione di: partecipare alle riunioni mensili del comitato direttivo dell'UNVIM, in cui sono rappresentati anche il governo dello Yemen e la coalizione a guida saudita; stabilire con la coalizione a guida saudita e il governo dello Yemen una relazione di cooperazione; approfondire il coordinamento con altri donatori (in particolare il Regno Unito e gli Stati Uniti); e aumentare la visibilità dell'Unione per quanto riguarda il suo sostegno al processo guidato delle Nazioni Unite in Yemen.

Le parti del conflitto hanno firmato l'accordo di Stoccolma sotto l'egida delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2018. Hanno convenuto sul «ruolo guida delle Nazioni Unite nel sostegno prestato alla società dei porti yemeniti del Mar Rosso nella gestione e nelle ispezioni nei porti di Hodeida, Salif e Ras Isa, per includere il monitoraggio rafforzato dell'UNVIM nei suddetti porti». L'UNVIM continua pertanto a essere un elemento vitale del piano dell'inviato speciale delle Nazioni Unite per l'attuazione delle disposizioni dell'accordo di Stoccolma.

L'ufficio dell'inviato speciale dell'ONU ha ritenuto che progressi in tal senso siano indispensabili prima di procedere alle consultazioni politiche tra le parti. L'UNVIM ha iniziato a schierare controllori al porto di Hodeida il 25 febbraio 2019 e ha avuto discussioni con l'amministrazione portuale riguardo all'avvio delle attività dell'UNVIM. Tali discussioni hanno coinvolto la missione delle Nazioni Unite per sostenere l'accordo di Hodeida (UNMHA). L'UNVIM necessita ora di ulteriore sostegno per le sue operazioni come pure per il suo schieramento nei porti del Mar Rosso.

## 2. Processo di verifica e ispezione dell'UNVIM

Attualmente le procedure operative standard dell'UNVIM si applicano a: i) tutte le navi superiori a 100 tonnellate metriche destinate ai porti yemeniti che non sono sotto il controllo del governo dello Yemen e a tutte le navi che trasportano beni commerciali acquistati da entità commerciali o pubbliche con sede in Yemen e destinati alla vendita nel paese; e ii) all'assistenza bilaterale da parte degli Stati membri non prestata mediante agenzie, fondi o programmi dell'ONU (UN agencies, funds and programmes) o un'organizzazione internazionale umanitaria riconosciuta.

Il processo di verifica ha inizio quando una società di navigazione presenta una richiesta di autorizzazione online all'indirizzo [www.vimye.org](http://www.vimye.org), carica i documenti necessari e trasmette all'UNVIM tutta la documentazione richiesta. Entro 48 ore l'UNVIM esamina la documentazione e invia una notifica ai partner esterni quali la cellula per le operazioni di evacuazione e umanitarie (Evacuation and Humanitarian Operations Cell – EHOC) delle forze della coalizione. L'UNVIM decide quindi se ispezionare o meno la nave sulla base del proprio processo, tenendo conto tra l'altro di discrepanze nella documentazione ricevuta, scali in porto non dichiarati, spostamenti sospetti della nave, spegnimento del sistema di identificazione automatica (Automatic Identification System – AIS) per più di quattro ore e riscontri ricevuti dai partner esterni. Le ispezioni delle navi sono effettuate in un porto, in acque territoriali, o in mare, in acque internazionali.

In seguito, il certificato di nulla osta è concesso o negato (vale a dire annullato, respinto o revocato). Per quanto riguarda una nave autorizzata, l'UNVIM continua a monitorare i suoi movimenti attraverso l'AIS, compreso: transito verso l'area di attesa della coalizione; movimento dall'area di attesa alla zona di ancoraggio; e movimento dalla zona di ancoraggio alla banchina di scarico. Il monitoraggio da parte dell'UNVIM termina non appena la nave autorizzata lascia i porti yemeniti del Mar Rosso dopo aver scaricato i suoi carichi ed esce dal porto. Durante l'intero processo l'UNVIM mantiene stretti contatti con le società di navigazione e con i comandanti delle navi e svolge un ruolo fondamentale nell'affrontare i problemi che le navi possono riscontrare in mare, anche intervenendo presso l'EHOC e la coalizione. Il fatto che l'UNVIM agevoli l'intero processo di autorizzazione e comunichi in modo coerente con le società di navigazione è essenziale per mantenere la fiducia delle compagnie internazionali di navigazione e, di conseguenza, per garantire che le importazioni commerciali destinate alla maggior parte della popolazione yemenita continuino nonostante il conflitto in corso.

L'UNVIM ha inoltre cercato di rassicurare la comunità marittima internazionale organizzando riunioni trimestrali con i loro rappresentanti, garantendo che le rispettive difficoltà e sfide fossero comprese e affrontate correttamente.

### 3. Obiettivi generali

Per garantire l'incontrastata esecuzione del mandato dell'UNVIM, l'obiettivo generale dell'azione di stabilizzazione dell'UE consiste nel contribuire a facilitare il libero flusso di prodotti commerciali verso lo Yemen predisponendo un processo di autorizzazione trasparente ed efficace per le spedizioni commerciali destinate ai porti yemeniti che non sono sotto il controllo del governo dello Yemen. In virtù dell'accordo di Stoccolma, lo schieramento dell'UNVIM nei porti del Mar Rosso di Hodeida, Salif e Ras Isa si inserisce attualmente in tale processo.

Gli obiettivi specifici dell'azione di stabilizzazione dell'UE sono :

- aumentare il flusso di carichi commerciali verso lo Yemen velocizzando il processo di autorizzazione delle spedizioni commerciali e ripristinando la fiducia delle società di navigazione;
- aumentare la capacità dell'UNVIM di inviare personale e risorse nella regione e, in particolare, a Hodeida, Salif e Ras Isa conformemente alle disposizioni dell'accordo di Stoccolma.

Se il mandato o le esigenze dell'UNVIM dovessero cambiare in modo tale da mettere in questione l'adeguatezza o la pertinenza del progetto relativamente al conseguimento degli obiettivi summenzionati, il contributo dell'Unione sarà rivalutato di conseguenza.

### 4. Descrizione delle attività

L'UNOPS sarà responsabile dell'attuazione tecnica del progetto.

#### Attività 1: aumento del numero del personale dell'UNVIM.

Il numero del personale operativo deve essere aumentato, in una prima fase fino a un totale di nove, con la possibilità di accrescere ulteriormente il personale operativo in una fase successiva.

I nove membri del personale saranno:

- sette membri del personale dell'UNVIM, che saranno schierati a Hodeida: un funzionario di coordinamento, un consigliere per la sicurezza in loco, un controllore, un operatore per scanner, un assistente alle operazioni e al protocollo, un assistente alla sicurezza locale e un assistente amministrativo a Hodeida;
- due controllori, uno dei quali sarà schierato a Salif e l'altro a Ras Isa. Tale aumento di capacità permetterebbe all'UNVIM di schierarsi efficacemente nei porti del Mar Rosso.

In aggiunta sarà inoltre finanziato personale amministrativo di supporto (responsabile finanziario, responsabile acquisti, ecc.) necessario per l'attuazione dell'azione di stabilizzazione dell'UE.

Le attività previste sono le seguenti:

- l'UNOPS assumerà i nuovi controllori, ispettori e responsabili in conformità delle sue norme e secondo le procedure di assunzione;
- l'UNOPS informerà anticipatamente il SEAE in merito all'apertura di posizioni lavorative.

Durata: per l'intera durata del progetto.

Attività 2: locazione di una parte del porto di Gibuti e locazione di un ufficio a Sana'a. L'Unione continuerà a finanziare la locazione delle strutture portuali per assicurare l'esistenza di un luogo permanente in cui effettuare le ispezioni. In aggiunta, l'Unione finanzia la locazione dell'ufficio a Sana'a, che funge da base temporanea per permettere al personale dell'UNVIM di stabilire collegamenti da e verso Hodeida e Gibuti.

Durata: per l'intera durata del progetto.

Attività 3: acquisto di apparecchiature di ispezione supplementari. L'UNVIM acquisterà apparecchiature di ispezione supplementari (come scanner) necessarie per l'attuazione dell'azione di stabilizzazione dell'UE. Tali apparecchiature supplementari agevoleranno la tempestiva ispezione di navi nel porto di Gibuti e in acque internazionali.

Le attività previste sono le seguenti:

- sviluppo di specifiche tecniche attualmente in corso;
- secondo le procedure di aggiudicazione degli appalti dell'UNOPS, pubblicazione di un bando di gara internazionale di forniture e aggiudicazione dell'appalto;
- consegna delle apparecchiature e formazione del personale pertinente.

Durata: mesi da uno a quattro inclusi nel progetto. Al termine del progetto, la cessione delle attività sarà effettuata conformemente al contratto firmato con la Commissione europea.

Attività 4: potenziamento della sicurezza dell'UNVIM. Tale attività sarà dedicata a garantire che le operazioni dell'UNVIM nei porti del Mar Rosso soddisfino gli opportuni requisiti di sicurezza e consentano l'adeguato svolgimento dei lavori dell'UNVIM.

Le attività previste sono le seguenti:

- sviluppo di specifiche tecniche attualmente in corso;
- secondo le procedure di aggiudicazione degli appalti dell'UNOPS, pubblicazione di un bando di gara internazionale di forniture e aggiudicazione dell'appalto;
- consegna delle apparecchiature e formazione del personale pertinente.

Durata: mesi da uno a quattro inclusi nel progetto. Al termine del progetto, la cessione delle attività sarà effettuata conformemente al contratto firmato con la Commissione europea.

Attività 5: attuazione del progetto. L'UNOPS assicurerà il monitoraggio della gestione del programma. Tale monitoraggio comprenderà l'elaborazione di obiettivi intermedi, revisioni interne, il monitoraggio degli accordi contrattuali e la gestione finanziaria. Le attività previste comprendono:

- l'acquisizione di servizi esterni o un accordo speciale di servizio per l'assistenza tecnica alla realizzazione del progetto;
- la gestione finanziaria e contrattuale dei servizi che l'UNOPS subappalta a terzi.

Durata: per l'intera durata del progetto.

## 5. Risultati attesi

Con il rafforzamento delle attività operative dell'UNVIM, i risultati attesi del progetto sono i seguenti:

- impedire l'ingresso del flusso di prodotti vietati nei porti yemeniti del Mar Rosso;
- agevolare il libero flusso di beni commerciali verso i porti yemeniti del Mar Rosso;
- sostenere la società dei porti yemeniti del Mar Rosso nella gestione e nelle ispezioni del funzionamento dei porti di Hodeida, Salif e Ras Isa;
- instaurare un clima di fiducia nella comunità marittima internazionale elaborando un processo trasparente ed efficiente per l'ingresso di beni commerciali nei porti yemeniti del Mar Rosso, nonostante il conflitto in corso;
- sostenere il governo dello Yemen nel rispondere alle esigenze della popolazione relative ai prodotti di base che non sono pienamente soddisfatte dall'assistenza umanitaria e dalle fonti locali.

#### 6. Durata prevista

La durata prevista del progetto è di 12 mesi. Un apposito accordo di contributo sarà firmato tra la Commissione e l'UNOPS.

#### 7. Visibilità dell'Unione

La responsabilità dell'UNOPS per l'attuazione tecnica del progetto garantirà un'adeguata visibilità del sostegno finanziario dell'Unione, per esempio nell'ambito di relazioni, eventi o riunioni. Una bandiera dell'Unione sarà apposta su tutta la documentazione UNVIM. L'UNVIM/UNOPS conferirà l'opportuna visibilità a tutte le apparecchiature riutilizzabili acquistate con fondi dell'Unione, tra l'altro con l'apposizione del logo dell'Unione. Qualora tale indicazione possa compromettere i privilegi e le immunità dell'UNOPS o la sicurezza del suo personale o dei beneficiari finali, saranno adottate disposizioni alternative adeguate.

#### 8. Partecipazione dell'Unione al comitato direttivo dell'UNVIM

Il comitato direttivo dell'UNVIM comprende il Regno dell'Arabia Saudita (rappresentato dall'EHOC e dal ministero della difesa), gli Emirati arabi uniti, il governo dello Yemen (rappresentato da un funzionario di collegamento dell'UNVIM con sede a Gibuti e da un rappresentante del ministero dei trasporti), l'UNOPS e l'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari. Allo stesso modo in cui gli Stati Uniti, i Paesi Bassi e il Regno Unito partecipano a tali riunioni con lo «status di osservatore» in qualità di donatori dell'UNVIM, l'Unione continuerà a partecipare alle riunioni mensili del comitato direttivo dell'UNVIM.

#### 9. Presentazione di relazioni

L'UNVIM/UNOPS trasmetterà al SEAE una relazione mensile per valutare i progressi compiuti verso il conseguimento dei risultati del progetto. Tali relazioni saranno condivise con il competente organo del Consiglio.

Il SEAE riferirà al competente organo del Consiglio in merito alle riunioni mensili del comitato direttivo dell'UNVIM.

L'UNVIM/UNOPS riferirà direttamente, su base trimestrale, al competente organo del Consiglio a Bruxelles.

L'UNVIM/UNOPS trasmetterà una relazione descrittiva e finanziaria finale entro 6 mesi dalla fine del periodo di attuazione.

---

**RETTIFICHE**

**Rettifica al regolamento delegato (UE) 2019/... della Commissione del 24 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di controllo del trasporto e dell'arrivo di partite di talune merci dal posto di controllo frontaliere di arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 255 del 4.10.2019)*

Sommario ed a pagina 1:

*anziché:* «Regolamento delegato (UE) 2019/... della Commissione del 24 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di controllo del trasporto e dell'arrivo di partite di talune merci dal posto di controllo frontaliere di arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)»

*leggasi:* «Regolamento delegato (UE) 2019/1666 della Commissione, del 24 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di controllo del trasporto e dell'arrivo di partite di talune merci dal posto di controllo frontaliere di arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)»

---





ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**